



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

AREA SICUREZZA E VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 4 del 07/01/2019

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n°413 del 23/03/1996 la Giunta Comunale provvedeva ad istituire, regolamentandole, la Zona a Traffico Limitato e le Aree Pedonali Urbane nel centro storico cittadino;
- con deliberazione di G. C. n. 17 del 29.01.2018 è stata soppressa la sosta sulla Piazza Ginnasio ed istituiti nuovi stalli di sosta riservati ai soli residenti autorizzati nella Z.T.L., così, come nella stessa dettagliatamente specificato;

VISTA la deliberazione di G.C. n°924 del 19/06/1996 con la quale, a modifica ed integrazione della disciplina pregressa, è stato approvato il “*Regolamento per la Z.T.L. ed aree pedonali urbane*”.

VISTE, altresì, le Deliberazione di G.C.:

- n. 308 del 13.07.2017, mediante la quale veniva approvato il “Regolamento per la Z.T.L. ed aree pedonali urbane.. omissis...”;
- n. 442 del 27.12.2018 con la quale è stata revocata la Deliberazione di G.C. n. 308 del 13.07.2017 ed è stato approvato il Nuovo Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni nella Zona a Traffico Limitato, così come indicato nell'allegato A), che fa parte integrante della Delibera suindicata;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n°280 del 14/12/2006 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “*Disciplina e normativa della zona a traffico limitato e A.P.U. nel Centro Storico*”.

DATO ATTO che con le Ordinanze nn. 278 del 28/11/2006, 64 del 27/04/2007 mediante le quali, si è proceduto alla attivazione dei varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato mediante un sistema di controllo elettronico del transito veicolare autorizzato ai sensi del D.P.R. 250/1999,

VISTE:

- la Deliberazione Commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n°59 del 15.04.2014 con la quale si è provveduto alla *istituzione di una nuova Area Pedonale lungo la Via Simon, via Mazzini (tratto compreso tra via Sassari e Largo San Francesco), Largo San Francesco e via Kennedy (nel tratto compreso tra largo San Francesco e Piazza Sulis) ed alla rimodulazione della perimetrazione della Zona a Traffico Limitato;*
- *l’Ordinanza n°47 del 23/04/2014 con la quale si è provveduto alla regolamentazione della circolazione nell’ambito delle aree individuate con la predetta Deliberazione.*

CHE con deliberazione Giunta Comunale n°308 del 13/10/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni nella Zona a Traffico Limitato e successivamente revocata dalla Deliberazione di G.C. n. n. 442 del 27.12.2018, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni nella Zona a Traffico Limitato, così come indicato nell’allegato A) della stessa;

RITENUTO di dover dare attuazione al citato provvedimento, con l’intento di disciplinare le modalità e le condizioni di attuazione della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali, nonché, le modalità di rilascio dei permessi di transito e/o sosta (autorizzazioni) in deroga ad alcune categorie di veicoli e di utenza, così come dettagliatamente specificate ed individuate nel Regolamento.

VISTO il D. Lgs. n°267 del 18/08/2000.

VISTI gli artt. 5, comma 3[^], 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n°285 e le corrispondenti norme del Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992, n°495.

ORDINA

per i motivi descritti in parte narrativa che le disposizioni di cui al punto 2 lett A), lett C), punto 2.5 e al punto 3, sostituiscano integralmente le medesime parti del

proprio omologo provvedimento n°280/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. Delimitazione Zona a Traffico Limitato

1.1 La Zona a Traffico Limitato relativa al Centro Storico, già istituita con gli atti di cui in premessa, è perimetrata come di seguito indicato:

PORTA MARE;

BANCHINA DOGANA;

BANCHINA GARIBALDI;

VIA CATALOGNA (prolungamento);

LARGO CONTE GIUSEPPE ALBERTO LARCO;

VIA SASSARI, tratto compreso tra Largo Conte Giuseppe Alberto Larco e Piazza Porta Terra (esclusa la carreggiata; compresi i parcheggi per i residenti sul lato destro per chi percorre la via verso Piazza Porta Terra);

PIAZZA PORTA TERRA;

VIA SASSARI, tratto compreso tra Piazza Porta Terra e via XX Settembre (esclusa la carreggiata e gli stalli di sosta);

VIA XX SETTEMBRE, tratto compreso tra via Sassari e Piazza Sulis (esclusa la carreggiata ed i parcheggi).

PIAZZA SULIS (lato destro verso la città murata);

BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO (intera carreggiata);

BASTIONI MARCO POLO (intera carreggiata);

BASTIONI PIGAFETTA;

BASTIONI MAGELLANO.

1.2 All'interno della perimetrazione della Zona a Traffico Limitato sono individuate le seguenti aree pedonali:

Via Carlo Alberto, tratto compreso tra Piazza Civica e via Gilbert Ferret;

Via Roma, tratto compreso tra via Minerva e via Maiorca;

Via Minerva, tratto compreso tra via Columbano e via Piazza Civica;

Vicolo Serra, tratto compreso tra via Columbano e via Roma;

Vicolo Adami;

Via Barcelonetta;

Via Arduino, tratto compreso tra via Gilbert Ferret e via Misericordia;

Via Gilbert Ferret, tratto compreso tra via Simon e via Carlo Alberto;

Via Machin,

Via Gioberti,

Vicolo Buragna;

Vicolo del Teatro, tratto compreso tra via Carlo Alberto e via Maiorca;

Piazza Civica, tratto compreso tra via Columbano e via Minerva;

Piazza Municipio;

Piazza Misericordia;

Piazza Vittorio Emanuele;

Via Zaccaria, tratto compreso tra via Simon Laccu e Piazza Misericordia;
Bastioni della Maddalenetta;
Largo Conte Giuseppe Alberto Larco;
Piazza Santa Croce;
Piazza XVII Maggio 1943 “Quatre Cantonades”;
Piazza Pasqual Gal;
Bastioni Marco Polo;
Bastioni Magellano,
Bastioni Pigafetta;
Via Simon,
Via Mazzini, tratto compreso tra via Sassari e Largo San Francesco;
Largo San Francesco;
Largo Lo Quarter;
Via Fratelli Kennedy, tratto compreso tra Largo San Francesco e Via XX Settembre.

2. Regolamentazione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO

2.1 Orari e divieti

Tutta l'area del centro storico cittadino come sopra perimetrata è connotata come Zona a Traffico Limitato con conseguente divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli fatte salve le deroghe esplicitamente previste – tutto l'anno - dalle ore 00:00 alle ore 08:00, dalle ore 10:30 alle ore 14:30 e dalle ore 16:30 alle ore 24:00 e con espresso divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 2,5 t, fatte salve le deroghe esplicitamente previste. Sono fatte salve, altresì, le particolari limitazioni delle aree pedonali presenti all'interno della Zona a Traffico Limitato.

2.2 Disciplina degli accessi e sosta nella Zona a Traffico Limitato

L'accesso e la sosta saranno consentiti negli appositi spazi riservati, secondo la segnaletica stradale presente, previo rilascio di specifica autorizzazione. Ogni veicolo autorizzato dovrà esporre obbligatoriamente in modo ben visibile all'interno del parabrezza (ad esclusione dei ciclomotori e motocicli), un apposito permesso di transito e/o sosta (autorizzazione) che avrà un colore di fondo diverso a secondo della tipologia di autorizzazione di cui al successivo art. 7.

E' consentito, altresì, l'accesso alla ZtL senza il rilascio di apposito contrassegno ma con l'obbligo di comunicazione scritta (allegando i documenti necessari) per la registrazione del numero di targa in apposita “lista bianca”, alle sotto elencate categorie di veicoli:

- a) veicoli di cui all'art. 177 del C.d.S.;
- b) veicoli per la raccolta dei rifiuti;
- c) veicoli operativi in servizio di igiene urbana;
- d) veicoli di trasporto pubblico e trenini gommati adibiti a servizio di trasporto pubblico locale con prevalenti finalità turistiche;
- e) taxi e autovetture da noleggio con conducente;
- f) autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza (furgoni blindati trasporto valori);
- g) autoveicoli degli istituti di vigilanza privata impiegati per la sorveglianza notturna;
- h) veicoli al servizio di persone diversamente abili in possesso della prescritta Autorizzazione in deroga resa nota mediante apposito contrassegno di parcheggio per disabili. I titolari delle predette autorizzazioni possono comunicare fino ad un massimo di due targhe da collegare al proprio contrassegno allegando copia della stesso e copia della/e carta/e di circolazione del/i veicoli normalmente utilizzati. I titolari dei contrassegni di parcheggio per disabili non residenti nel Comune di Alghero che non hanno provveduto ad effettuare la comunicazione di cui sopra, potranno comunque accedere alla Zona a Traffico Limitato con qualsiasi veicolo in caso di urgenza non soggiacendo a nessuna sanzione amministrativa a condizione che presentino al Comando di Polizia Locale - entro 72 ore dal transito in ZtL – la documentazione giustificativa (costituita da una comunicazione contenente obbligatoriamente la targa del veicolo, la data e l'ora del transito e copia del Contrassegno di parcheggio per invalidi) – anche a mezzo e-mail o PEC - che se ritenuta valida sospenderà l'attivazione della procedura sanzionatoria. In caso di mancato inoltro della giustificazione si procederà a termini di legge avviando la relativa procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada;
- i) veicoli di associazioni/enti ed istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone con limitata o impedita capacità motoria appositamente attrezzati con pedane, elevatori od altro;
- j) veicoli di cui all'art. 203, comma 2, lett. n del D.P.R. 495/92 (autofunebri);
- k) veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la rimozione dei veicoli;

- l) veicoli di servizio del Comune di Alghero riconoscibili da scritte, stemmi o loghi esterni;
- m) veicoli di servizio di gestori di servizi a rete (energia elettrica, acqua, telefonia etc.) dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente e postali dotate di logo o equivalente contrassegno;
- n) veicoli di servizio intestati alle pubbliche amministrazioni (dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente);
- o) veicoli con trazione esclusivamente elettrica.

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l'uso di autorizzazioni i seguenti veicoli:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) biciclette;
- d) veicoli in attività di servizio in condizioni di emergenza;
- e) veicoli adibiti a servizi di Polizia e di emergenza (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Ambulanze).

Non necessitano di alcuna autorizzazione i veicoli adibiti al trasporto di merci, materiali e attrezzature presso p.e., attività commerciali e cantieri situati all'interno della Zona a Traffico Limitato – di m.c.p.c. inferiore a 2,5 t – a condizione che le operazioni di carico/scarico vengano effettuate esclusivamente nei soli giorni feriali e nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle ore 10:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. A tal fine l'accesso è consentito fino alle ore 10:30 (mattino) e fino alle ore 16:30 (pomeriggio) mentre la circolazione è consentita fino alle ore 11:00 (mattino) e fino alle ore 17:00 (pomeriggio).

2.3 *Controlli*

I varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato saranno controllati mediante un sistema di controllo elettronico del transito veicolare autorizzato ai sensi del D.P.R. 250/1999. Attualmente sono predisposti i seguenti varchi di accesso controllato elettronicamente:

- 1) Via Simon intersezione Piazza Porta Terra;

2) Piazza Sulis.

Le targhe dei veicoli in transito sono registrate automaticamente dal sistema che funziona in modalità remota e senza la presenza sul posto dell'organo di polizia stradale, per cui la violazione ai divieti esistenti sarà accertata in tempi successivi e senza contestazione immediata. Pertanto, se la targa del veicolo non è stata inserita nella lista dei veicoli autorizzati, l'accesso alla Zona a Traffico Limitato se non regolarizzato – laddove consentito – sarà sanzionato a termine di legge. Per particolari esigenze l'Amministrazione può disporre la temporanea disattivazione dei dispositivi di controllo degli accessi.

2.4 Tipologia autorizzazioni rilasciabili

A – Cittadini residenti all'interno dell'area Z.T.L. con veicolo di proprietà (sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo il possesso in forza di contratto di leasing e nolo a lungo termine, nonché, la disponibilità di veicolo aziendale, affidato in uso esclusivo all'avente diritto al permesso dalla ditta o ente da cui dipende), rientrante nelle norme del vigente Codice della Strada. La relativa autorizzazione alla circolazione ed alla sosta verrà rilasciata da Comando di Polizia Locale – dietro presentazione di domanda su apposito stampato disponibile presso l'Ufficio di Polizia Locale sito in Via Mazzini n°184 o disponibile sul sito internet del Comune – nel quale il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la residenza anagrafica avendo cura di allegare la fotocopia della carta di circolazione del veicolo (fronte/retro) e di un documento d'identità. Il relativo permesso di transito e/o sosta (autorizzazione) sarà rilasciato per ogni veicolo di proprietà (o in locazione). Il rilascio di ciascuna autorizzazione è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria, con validità biennale.

B – Clienti di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere per carico e scarico bagagli siti all'interno dell'area Z.T.L. provvisti di apposita prenotazione. Potranno accedere all'interno della Zona a Traffico Limitato i clienti al solo fine di poter effettuare le operazioni di carico/scarico dei bagagli. Il responsabile della struttura dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale la targa del veicolo utilizzato dai clienti per il raggiungimento della struttura. Per i clienti delle predette strutture è previsto il rilascio di una autorizzazione cumulativa previo pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria.

C – Soggetti pubblici o privati che possono disporre di autorimesse o comunque di aree private destinate alla sosta all'interno dell'area Z.T.L./APU. Potranno accedervi, previo rilascio di formale autorizzazione, unicamente per il raggiungimento della rimessa o dell'area destinata alla sosta. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria, con validità biennale.

D – Matrimoni. Potranno essere rilasciati, sino ad un massimo **n. 4** permessi per la sosta delle auto al servizio degli sposi in occasione dei matrimoni che saranno celebrati nel Palazzo Comunale o nelle chiese del centro storico. Le autorizzazioni con le prescrizioni in ordine ai tempi e ai luoghi in cui sarà consentita la sosta, saranno rilasciate dalla Polizia Locale previa presentazione della richiesta da parte degli interessati almeno **48 ore** prima dell'evento.

E – Cortei funebri. I titolari delle Agenzie Funebri avranno cura di comunicare, per iscritto, al Comando di Polizia locale il giorno e l'ora della funzione unitamente alle targhe dei veicoli che saranno autorizzati ad accedere nella Zona a Traffico Limitato (sino ad un massimo di 4 veicoli).

F – Autorizzazioni provvisorie in deroga – veicoli di m.c.p.c. superiori a 2,5 t

- 1) **Per VEICOLI ADIBITI A CARICO E SCARICO MERCI per i pubblici esercizi e per le attività commerciali e artigianali:** tali permessi sono rilasciati per necessità temporanee ed eccezionali ed hanno validità per il transito e la sosta limitatamente al tempo necessario al carico e scarico a condizione di non creare intralcio per la circolazione veicolare e pedonale e secondo percorsi predefiniti dal Comando di Polizia Locale. Eventuali deroghe – solo ed esclusivamente in ragione della massa del veicolo - potranno essere rilasciate qualora trattasi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti congelati e/o surgelati o di altre merci facilmente deperibili, o utilizzati per il trasporto di beni di prima necessità (gasolio, bombole GPL) o per altre comprovate motivazioni a insindacabile giudizio del Comando di Polizia Locale.

Le operazioni di carico e scarico merci potranno essere effettuate esclusivamente nelle seguenti fasce orarie, tutti i giorni feriali:

dalle ore 08,00 alle ore 10,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Accesso consentito fino alle ore 10,30 (mattino) e fino alle ore 16,30 (pomeriggio).

Circolazione consentita fino alle ore 11,00 (mattino) e fino alle ore 17,00 (pomeriggio).

- 2) **Per VEICOLI ADIBITI A CARICO E SCARICO MATERIALI E ATTREZZATURE NEI CANTIERI EDILI:** tali permessi sono rilasciati per necessità temporanee ed eccezionali ed hanno validità per il transito e la sosta limitatamente al tempo necessario al carico e scarico dei materiali e delle attrezzature a condizione di non creare intralcio per la circolazione veicolare e pedonale e secondo percorsi predefiniti dal Comando di Polizia Locale. **Eventuali deroghe potranno essere rilasciate per comprovate motivazioni a insindacabile giudizio del Comando di Polizia Locale.**

Le operazioni di carico e scarico dei materiali e delle attrezzature potranno essere effettuate esclusivamente nelle seguenti fasce orarie, tutti i giorni feriali:

dalle ore 08,00 alle ore 10,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Accesso consentito fino alle ore 10,30 (mattino) e fino alle ore 16,30 (pomeriggio).

Circolazione consentita fino alle ore 11,00 (mattino) e fino alle ore 17,00 (pomeriggio).

G) - Autorizzazioni provvisorie

1 – Allestimenti, manifestazioni, mostre.

I soggetti privati impegnati in allestimenti, manifestazioni, mostre, eventi, riprese fotografiche, cinematografiche o similari, dovranno munirsi di apposita autorizzazione – con validità temporanea – rilasciata previa presentazione di apposita domanda alla quale dovrà, necessariamente, essere allegata copia della carta di circolazione del/i veicolo/i utilizzato/i. Sono escluse dal pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria le autorizzazioni rilasciate per esigenze istituzionali.

2 – Assistenza domiciliare.

- a) Persone fisiche che prestano assistenza ad un familiare non autosufficiente residente nella Zona a Traffico Limitato. Potranno essere rilasciate autorizzazioni con validità temporanea, previa presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegata la certificazione del medico di base che attesti esclusivamente la necessità di assistenza. Per ogni persona assistita potrà essere rilasciata - dietro il pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria - una sola autorizzazione;
- b) Infermieri professionali, enti ed associazioni ONLUS che prestano gratuitamente servizi assistenziali o altri soggetti che prestano servizi a pagamento o in regime di convenzione retribuita con Enti pubblici o ASL che devono prestare assistenza domiciliare a persone non autosufficienti residenti nella Zona a Traffico Limitato. Potranno essere rilasciate autorizzazioni con validità temporanea, previa presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegata la certificazione del medico di base che attesti esclusivamente la necessità di assistenza. Per ogni persona assistita potrà essere rilasciata una sola autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria (gratuitamente se trattasi di ONLUS).

H) Ministri di Culto. Potranno essere rilasciate autorizzazioni che consentono l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato ai Ministri di Culto che hanno la sede del loro Ufficio all'interno della medesima. Potranno, altresì, essere rilasciate autorizzazioni giornaliere e gratuite a favore dei Sacerdoti delle Parrocchie della Diocesi di Alghero per l'accesso in Zona a Traffico Limitato qualora sussistano specifiche esigenze dei singoli. Qualora l'esigenza ricorra sistematicamente con frequenza periodica, l'autorizzazione può essere ottenuta previo pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria.

I) Medici di base e pediatri – Guardia medica

Medici di base e pediatri - I veicoli dei medici di base (o di famiglia) e dei pediatri iscritti nell'Albo dei Medici di base tenuto presso l'Azienda Sanitaria con ambulatorio medico all'interno della Zona a Traffico Limitato o per l'effettuazione delle visite domiciliari presso l'abitazione dei propri assistiti possono ottenere l'autorizzazione per la circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato. Il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato sono consentiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica domiciliare o per il periodo di apertura dell'ambulatorio medico. Per i sostituti dei medici di base e dei pediatri di cui al presente articolo è previsto il rilascio di un permesso temporaneo limitato al periodo di sostituzione, che deve essere dichiarato al momento della richiesta.

Guardia medica - I veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) al fine di garantire l'assistenza sanitaria per le urgenze notturne, festive e prefestive, negli orari non coperti dal medico di famiglia o dal pediatra, per gli interventi domiciliari possono ottenere l'autorizzazione per la circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato. Il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato sono consentiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita medica domiciliare.

L) Testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive

I veicoli di proprietà o in uso di testate giornalistiche e/o emittenti radiotelevisive bliche o private possono ottenere l'autorizzazione alla circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato. L'accesso è consentito per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'effettuazione di servizi giornalistici o riprese televisive.

M) Servizi - Imprese che effettuano interventi di manutenzione, riparazione, installazione, consegne a domicilio all'interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato con veicoli di m.c.p.c. inferiore a 2,5 t. – Questo tipo di contrassegno può essere rilasciato ad imprese che effettuano in via continuativa i predetti tipi di intervento per i quali si rende necessario il frequente utilizzo del veicolo per l'effettuazione del servizio (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano interventi di: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e

sanificazione; su impianti elettrici, idraulici, termici, frigoriferi, ascensori, sicurezza e allarme, elettrodomestici, distributori automatici, apparecchiature per bar e ristoranti, macchine per ufficio e computer, etc.).

2.5 Costi per il rilascio delle autorizzazioni

Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario corrispondere, per diritti di istruttoria e segreteria, le somme di seguito elencate:

Autorizzazioni di cui alle lett.	A)-C)	euro 20,00 biennale a veicolo
Autorizzazioni di cui alle lett.	B)	euro 30,00 (cumulativa)
Autorizzazioni di cui alle lett.	F)- G*)-M)	euro 10,00 a veicolo
Autorizzazioni di cui alle lett.	D)-E)-H*)-I)-L)	gratuita

*vedasi specifiche art.7 del Nuovo Regolamento, lett. G e H

2.6 Modalità di pagamento

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà provvedere al pagamento per diritti d'istruttoria e segreteria – delle somme indicate nell'articolo 8 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n°1003829593, intestato a Comune di Alghero, Servizio di Tesoreria. L'attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione e/o la sosta nella Zona a Traffico Limitato.

3. DISPONE INOLTRE

- che la regolamentazione della circolazione nelle Aree Pedonali, così come individuate all'interno della perimetrazione della Zona a Traffico Limitato, avvenga secondo le modalità stabilite con le Ordinanze n°280/2006, n. 47/2014, n. 292/2017, e con il presente provvedimento.
- che il rilascio del duplicato dell'autorizzazione in caso di smarrimento, deterioramento e/o sostituzione avvenga a titolo gratuito; a pagamento per le successive riemissioni o sostituzioni. Le autorizzazioni devono essere restituite al Comando di Polizia Locale qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.
- che le autorizzazioni, indicate nei precedenti punti A) e C) dell'art. 2, sezione 2.4, avranno scadenza biennale, sempre al 31 dicembre, mentre le altre tipologie di autorizzazioni avranno scadenza annuale, ovvero il 31

dicembre dell'anno di rilascio o di rinnovo. Le richieste di rinnovo delle autorizzazioni a favore degli aventi diritto dovranno essere inoltrate al Comando di Polizia Locale entro e non oltre il 31.01 di ciascun anno, salve eventuali proroghe e/o disposizioni, che verranno rese note tramite il sito internet comunale;

- la revoca di ogni precedente provvedimento in materia, per le parti in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 e ss.mm.ii, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e ss.mm.ii..

Il Dirigente

CALZIA GUIDO / ArubaPEC S.p.A.